Determinazione circa il contributo della C.E.I. ai Tribunali ecclesiastici regionali per l'anno 2000

In vista della verifica della normativa concernente il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici e in attesa che siano elaborate e approvate le modifiche da apportare a tale normativa, il Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20-23 marzo ha approvato le quote per l'anno 2000 ai sensi dell'art. 3, § 1 delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi.

Si riporta il testo della determinazione approvata dai membri del Consiglio Permanente con 18 placet su 18 votanti.

TESTO DELLA DETERMINAZIONE

Il Consiglio Episcopale Permanente

CONSIDERATO CHE

- è in corso la verifica della normativa concernente il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali;
- sono in elaborazione le modifiche da sottoporre all'esame degli organi competenti;
- occorre accompagnare l'attuale fase di consolidamento della normativa richiamata;
- l'aggiornamento dell'entità del contributo della C.E.I. agli stessi Tribunali è stabilito periodicamente dal Consiglio Episcopale Permanente ai sensi dell'art. 3, § 1 delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi,

approva la seguente determinazione

L'entità del contributo della C.E.I. ai Tribunali ecclesiastici regionali per l'anno 2000 è così stabilita:

1. quota uguale per ciascun Tribunale:	£. 100.000.000
2. quota per ogni causa decisa o perenta:	£. 800.000
3. quota per ogni causa pendente al 31.12.1999:	£. 400.000

Dal contributo spettante a ciascun Tribunale sarà detratto l'ammontare dell'eventuale utile di esercizio risultante al 31 dicembre 1999.

La copertura della spesa per il concorso finanziario della C.E.I all'attività dei Tribunali ecclesiastici regionali per l'anno 2000 sarà deliberata dall'Assemblea Generale del 22-26 maggio 2000 in sede di ripartizione delle somme derivanti dall'8‰.